

«Polizze catastrofali, più sgravi fiscali per chi si assicura»

**L'ipotesi di una
maxideduzione sui
premi. Circolare in
arrivo sugli incentivi a
rischio senza polizza**

La proposta

**Il sottosegretario Bitonci
(Mimit) ipotizza un
intervento in manovra**

Laura Serafini

Nuovi gravi fiscali o comunque incentivi per le imprese che adempiono al nuovo obbligo introdotto per legge e stipulano una copertura contro le calamità naturali.

La proposta per sollecitare un'iniziativa del governo a lavorare in questo senso è arrivata ieri dal sottosegretario al ministero per le Imprese e il Made in Italy, Massimo Bitonci, in occasione del tavolo convocato con le associazioni di categoria e con l'Ania per un confronto sulle polizze catastrofali.

Il sottosegretario ha affermato che proporrà di valutare misure per mitigare i costi di quest'assicurazione in sede di esame della prossima manovra finanziaria. La richiesta di incentivi fiscali o sgravi era arrivata dalle associazioni, tra le quali anche Confindustria, ma queste misure non erano state previste in occasione della conversione in legge del decreto di fine marzo che ha introdotto nuove proroghe. L'obbligo ad assicurarsi scadrà per le imprese di grandi

dimensioni alla fine del mese di giugno. Per le attività di media dimensione la scadenza è stata spostata al 1 ottobre mentre per le attività più piccole ci sarà tempo fino al 31 dicembre di quest'anno.

L'ipotesi al vaglio potrebbe essere quella di una maxi deduzione, ulteriore a quelle già previste, sui premi pagati o di un contributo pubblico. Questa proposta non poteva d'altro canto essere inserita nel decreto che ha introdotto le proroghe perché si rende necessario individuare una copertura finanziaria che potrebbe arrivare in parte dal gettito che le polizze garantiranno. In realtà questa prospettiva era già stata discussa in occasione del dibattito parlamentare ed erano stati anche avanzati emendamenti bipartisan in questo senso.

Altro strumento sul quale il sottosegretario potrebbe avanzare proposte è la possibilità di ampliare lo sconto sul premio assicurativo per le imprese che investono in misure preventive al fine di mitigare i rischi ai quali sono esposte.

Sempre ieri è emerso che il ministero sta lavorando a una circolare, che dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni, nella quale sarà chiarito nel dettaglio a quali incentivi le imprese rischieranno di perdere l'accesso se non ottemperano all'obbligo assicurativo. Sarebbe, ad esempio, che siano escluse le misure pubbliche relative a contributi previdenziali e simili. All'incontro di ieri ha preso parte anche Benedetto Mineo, Mr Prezzi, il quale si è impegnato ad avviare una rilevazione trimestrale statistica sui

contratti assicurativi per monitorare l'andamento dei premi e prevenire episodi di eccessiva onerosità.

Tra le novità introdotte in sede di conversione del decreto sulle proroghe ci sono i chiarimenti sulla copertura per i beni utilizzati dall'imprenditore in affitto. È stato previsto che se un'impresa assicura beni di proprietà di soggetti terzi impiegati nella propria attività (e non già assicurati), l'indennizzo sarà corrisposto direttamente al proprietario del bene.

All'imprenditore è comunque riconosciuto un diritto al rimborso dei premi pagati e un risarcimento per il lucro cessante (fino al 40% dell'indennizzo) se il proprietario non destina l'indennizzo al ripristino del bene.

Qualche interrogativo ieri è emerso su come sia stata stabilita la percentuale massima del risarcimento del lucro cessante, ma non sono stati forniti chiarimenti su questo aspetto. Con le modifiche apportate in sede di conversione sono stati definiti meglio anche gli aspetti che riguardano gli abusi edilizi (in questi casi non è possibile stipulare la polizza). È previsto che l'obbligo assicurativo copra solo gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, o la cui ultimazione risale a una data in cui tale titolo non era obbligatorio. Sono assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali è in corso un procedimento di sanatoria o condono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE PROROGHE

DS6901

DS6901

30 giugno

È la data entro la quale scade la sospensione della perdita degli incentivi pubblici per le grandi imprese che non si assicurano contro le calamità naturali

1 ottobre

Le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino alla fine di settembre per adeguarsi all'obbligo di copertura.

31 dicembre

Anche le piccole imprese e le microattività commerciali sono tenute all'obbligo di copertura, anche se hanno tempo fino a fine anno.



Emilia Romagna. Un'immagine dell'alluvione del 2023